



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 06/12/2017

OGGETTO:

**QUANTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTA PATRONALI E ATTIVITÀ
CHIESA S.MARIA MAGGIORE**

L'anno duemiladiciassette , il giorno sei del mese di Dicembre alle ore tredici e quaranta , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

presenti:

1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO
2 LAPLACA MICHELE
3 STUPPIA CHIARA

Assenti:

1 CORVO LAURA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, , dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione su proposta del responsabile AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI , che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91 di recepimento della legge 142/90 e art.12 L.R.30/2000.

L'ASSESSORE SPORT.TURISMO SPETTACOLI

Premesso che è consuetudine dell'Amministrazione Comunale elargire dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni turistiche, religiose, ricreative, culturali etc. ad associazioni operanti nel territorio al fine di incrementare il turismo e di valorizzare i beni e le attività;

RICHIAMATO l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali" ;

RICHIAMATA la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L.122/2010, recita: Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L.n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012: Vigé un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni". Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine". Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.[...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri

cittadini;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti– Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita: [...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo.

Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012;

CONSIDERATO che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delib. 313/2016 ha evidenziato con riguardo anche a recenti norme che "In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art.118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 4, comma 2, Cost.), per cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società": in cui cioè "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale" (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n.1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto "vicine ai cittadini interessati" (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale." e la stessa Corte rileva che "Ove - invece - la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell'ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr. Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964).";

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l'articolo 62, del nostro statuto Comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

VISTO lo Statuto Comunale;

Considerato che i contributi da concedere sono relative ad attività che rientrano nelle funzioni proprie del Comune a vantaggio della collettività, finanziate con fondi propri trattandosi infatti di eventi culturali, sportivi e comunque eventi legati alle tradizioni e al territorio;

Visto:

- il regolamento per l'erogazione dei contributi per l'attività sportive-ricreative, culturali, sociali e religiose ai sensi dell'art.13 L. R. n.10/91, e in particolare l'art. 2 dove espressamente si legge "che

i contributi straordinari sono concessi per la realizzazione di singole, specifiche iniziative non comprese nella programmazione ordinaria;

- che le somme necessarie si trovano nell'apposito capitolo 927.00;

Che ad oggi tra le richieste pervenute tutte meritevoli e che, tuttavia la disponibilità economica dell'Ente non permette di soddisfarle, le sottoelencate manifestazioni fanno parte del Patrimonio immateriale dell'Ente e rappresentano per i Pietrini la propria identità culturale così come meglio esplicitato nella delibera di G.C N.38 del 12-4-2017;

Che si ritiene, per le predette motivazioni di poter far fronte alle richieste di seguito elencate con un importo rivisto in base alla disponibilità economica dell'Ente:

1) Richiesta contributo "PARROCCHIA S.MARIA DI GESU' per lo svolgimento delle Feste dei Santi Patroni di Pietraperzia con prot.n.9217 del 20/7/2017 e preventivo di spesa di **€.4.600,00;**

2) Richiesta contributo del 28/3/2017 "PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE" per l'attività di distribuzione delle derrate Banco Alimentare ,con preventivo di spesa di **€.2.050,00;**

Vista la richiesta di liquidazione del 26/9/2017 prot.12477 a saldo contributo "PARROCCHIA S.MARIA DI GESU' per lo svolgimento delle Feste dei Santi Patroni di Pietraperzia con relativo rendiconto delle spese per un totale di €6080,00;

Vista la richiesta liquidazione a saldo contributo "PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE" per le spese di trasporto per prelevare le derrate presso la Fondazione Banco Alimentare onlus di Belpasso ,con rendiconto di spesa per l'importo di **€.2.050,00;**

RICHIAMATA integralmente la determina sindacale nr.24 del 4/10/2017 di prelevamento dal fondo di riserva;

Considerato che risulta necessario procedere alla ripartizione tra i richiedenti delle su indicate somme;

Visto l'O.RR.EE.LL

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• DI APPROVARE tutto quanto riportato in premessa ed in particolare l'assegnazione dei contributi alle associazioni richiedenti come da su indicata tabella;

DI QUANTIFICARE ed assegnare i contributi secondo l'importo qui individuato:

PARROCCHIA SANTA MARIA DI GESU'	€. 3.800,00	M.P.T.M	7.01.01.04 CAP.927
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE	€. 800,00	M.P.T.M.	7.01.01.04 CAP.927

• DI DARE MANDATO al resp. del I Settore Aa.GG. dott.ssa Giovanna Di Gregorio di procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione dei contributi per come assegnati da tabella sopra indicata;

L'Assessore Sport Turismo e Spettacolo
f.to Chiara Stuppia

Servizio I ° Ufficio

Ai sensi e per gli effetti della L .R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000
si esprime parere . favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica.

Addì 14/11/2017

II RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to G.Di Gregorio

Settore Ragioneria Ufficio FINANZIARIO

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione , che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune al n. dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Pietraperzia, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

E S E C U T I V I T À

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;
Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

D I C H I A R A

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:
x 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo
dall'Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione
(atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA
FRANCESCO

Pietraperzia, lì _____

La presente deliberazione è stata trasmessa
per l'esecuzione all'Ufficio _____

Pietraperzia, lì 06/12/2017

Il Responsabile dell'ufficio
F.to CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Per ricevuta di adempimento

Pietraperzia, lì _____

Il Responsabile del Servizio
F.to CAFFO ANTONIO